

← Documento →



Risultati



D.P.R. 29-9-1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Publicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della [legge 27 gennaio 1963, n. 19](#), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali [\(142\)](#).

[\(142\)](#) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. [2, comma 8, D.L. 12 agosto 1983, n. 371](#). Successivamente, il comma è stato così modificato dall'art. [21, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#). Vedi, anche, l'art. [90, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).



← Documento →



← Documento →



← Risultati



D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Capo VI - Redditi di impresa [\(346\)](#)

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

55. [51] Redditi d'impresa.

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo [\(347\)](#).

[\(346\)](#) Sulla detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito vedi l'[art. 4, L. 18 ottobre 2001, n. 383](#). Per l'assoggettamento dei redditi di impresa a tassazione separata vedi i commi 40, 41 e 42 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

[\(347\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90](#), dall'[art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 408](#) e dall'[art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) e poi così sostituito dall'[art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato [decreto legislativo n. 344 del 2003](#), nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, il comma 1 dell'[art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), come modificato dal comma 1 dell'[art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#).



← Documento →



← Risultati